



# COMUNE DI COLAZZA

Provincia di Novara

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 29.03.2011

\*\*\* COPIA \*\*\*

### **OGGETTO: determinazione aliquote ICI 2011.**

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile/tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio  
f.to Izzo Dr. Vincenzo

Il Responsabile del Servizio  
f.to Izzo Dr. Vincenzo

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21.00, sala adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	SBALZARINI ILEANA	X	
2	RIBONI CORRADO	X	
3	RIBONI GIACOMO	X	
4	RIBONI MARCO		X
5	SILVERA DAVIDE	X	
6	ARTUSO VALERIA	X	
7	CLERICI ERNESTO	X	
8	MAGGI FABIO	X	
9	BARBAGLIA STEFANO	X	
10	FERRAZZI RINALDO	X	
11	FERIOLI ANGELA ROSA	X	
12	BERNARDELLI ANGELO MARIO	X	
13	DI TROIA ANTONELLA		X
TOTALE		11	2

Assume le funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale Izzo Dr. Vincenzo.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SBALZARINI Ileana assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 504/92, concernente il “Riordino della finanza degli enti territoriali”, ha istituito, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).

VISTO il comma 156 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare in merito alla determinazione delle aliquote dell’I.C.I.

VISTE le precedenti deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2007 - n. 3/2008 - n. 2/2009 – n. 3/2010 con le quali si confermavano le aliquote I.C.I. per l’anno 2007 e successivi.

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della predetta Legge il quale stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno è stato prorogato al 31/03/2011 e successivamente al 30.06.2011 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di previsione relativamente all’anno 2011.

DATO ATTO che occorre provvedere per l’esercizio 2011 alla determinazione dell’aliquota I.C.I. stabilita dal comma 2 art. 6 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i.

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2011 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 01.03.2011

EVIDENZIATO che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili - ICI - l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione delle categorie A1 - A8 - A9 - comprese le pertinenze purché vi sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale.

RITENUTO di pertanto di mantenere anche per l’anno 2011 le aliquote in vigore come segue anche in considerazione dell’art. 77 bis, comma 30 della legge 133/22008 convertita con il D.L. 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni confermato anche per l’anno 2011 dalla legge di stabilità che prevede la sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi comunali fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU:

➤ Aliquota ordinaria	6,50 per mille
➤ unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale	5,00 per mille;
➤ immobili diversi dalle abitazioni principali	6,50 per mille;
➤ immobili adibiti ad attività commerciali ed artigianali	5,50 per mille;
➤ aree fabbricabili	6,50 per mille;
➤ unità immobiliari oggetto di recupero edilizio per tre anni decorrenti dalla data di inizio dei lavori	1,00 per mille;

Applicazione della detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge di euro 103,29;

Assimilazione alle abitazioni principali di quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado.

Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o similari, a condizione che la stessa non risulti locata e che venga presentato entro il termine stabilito per la presentazione

della denuncia di variazione una comunicazione in tal senso, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 662/ 1996.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Con votazione unanime espressa nella forma di legge

## **D E L I B E R A**

1. Di confermare anche per l'anno 2011 le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) attualmente in vigore nelle seguenti misure:

➤ Aliquota ordinaria	6,50 per mille
➤ unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale	5,00 per mille;
➤ immobili diversi dalle abitazioni principali	6,50 per mille;
➤ immobili adibiti ad attività commerciali ed artigianali	5,50 per mille;
➤ aree fabbricabili	6,50 per mille;
➤ unità immobiliari oggetto di recupero edilizio per tre anni decorrenti dalla data di inizio dei lavori	1,00 per mille;

Applicazione della detrazione per abitazione principale nella misura minima di legge di euro 103,29;

Assimilazione alle abitazioni principali di quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado.

Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o similari, a condizione che la stessa non risulti locata e che venga presentato entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia di variazione una comunicazione in tal senso, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 662/ 1996.

2. Di prendere atto che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili - ICI - l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ad eccezione delle categorie A1 - A8 - A9 - comprese le pertinenze purché vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale.
3. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio del federalismo fiscale presso il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Circolare n. 3 del 16.04.2003 del suddetto Ministero.

=====